

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Martedì, 11 giugno 2019

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,

L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 7 giugno 2019, n. 8.

**Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort.
Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta.**

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 7 giugno 2019, n. 8.

Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort.

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 14, lettera n) dello Statuto regionale ed in armonia con le finalità di cui all'articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, riconosce e promuove il turismo nautico quale strumento per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio.

2. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore del turismo nautico la Regione riconosce i marina *resort*, come definiti dall'articolo 2, e disciplina le modalità per il loro insediamento e le competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni.

Art. 2.

Marina resort

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono definiti come “marina *resort*” le strutture turistico-ricettive all'aperto, organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, in possesso dei requisiti tecnici e idonee a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento previsti dalle specifiche disposizioni attuative.

2. Al fine della equiparazione dei marina *resort* alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 luglio 2016.

3. Lo specchio acqueo presso cui insistono i marina *resort* presenta le caratteristiche di idoneità dei fondali all'approdo previste dalla vigente disciplina statale e comunitaria e risulta opportunamente attrezzato di aspiratore per le acque nere di bordo, di individuazione numerica dei posti-barca, con presenza di adeguati servizi per la pulizia giornaliera dello specchio acqueo.

4. I soggetti gestori, autorizzati ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 3, assicurano:

- a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
- b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato;
- c) un'adeguata informazione ai soggetti fruitori dei servizi sulle caratteristiche marittime dello specchio acqueo e le prescrizioni eventualmente vigenti per l'accesso e l'uscita dei natanti dall'area ricettiva.

5. Entro il termine inderogabile di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le infrastrutture, la mobilità e i trasporti, d'intesa con l'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con apposita deliberazione definisce le modalità di apertura e di esercizio dei marina *resort* nonché la relativa classificazione.

Art. 3.

Procedimento amministrativo

1. L'avvio delle attività di marina *resort* è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentare al Comune presso cui le strutture sono ubicate. La segnalazione certificata di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'articolo 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

2. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal Comune sulla base del modello regionale di cui al comma 4. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.

3. Il Comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

4. Entro il termine inderogabile di 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 dell'articolo 2, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale, adotta il modello regionale per la segnalazione certificata di inizio attività dei marina *resort*.

5. Presso il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è istituita un'anagrafe regionale delle strutture di marina *resort*. A tal fine i comuni sono tenuti a trasmettere ed aggiornare, entro 15 giorni dalla ricezione delle segnalazioni certificate, copia delle stesse al dipartimento regionale.

6. L'elenco delle strutture di marina *resort* viene reso pubblico e fruibile sul *web* a cura del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, d'intesa con il dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo anche al fine di

COP
NC

renderlo accessibile sulle pagine *web* destinate alla promozione turistica della Sicilia.

7. Le strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 2, possono, mediante comunicazione al Comune in cui sono insediate ed al dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ottenere il riconoscimento dell'attività per tutti gli effetti di cui alla presente legge.

Art. 4.

Canoni per l'utilizzo del demanio marittimo.

1. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, i canoni per l'utilizzo del demanio marittimo relativi all'insediamento delle strutture, determinati ai sensi della vigente disciplina, sono ridotti fino al venti per cento.

2. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, durante il periodo di costruzione, con l'apporto della finanza pubblica e privata e su aree demaniali in concessione, di porti e/o marine e, in fase di gestione, fino al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario del progetto e, comunque, per un massimo di cinque anni, i canoni sono ridotti fino al venticinque per cento.

3. Le minori entrate discendenti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in 420 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 trovano copertura mediante riduzione di pari importo delle dotazioni previste dal bilancio della Regione per gli stessi esercizi al capitolo 215704 – acc. 1001.

Art. 5.

Boat and breakfast

1. Le disposizioni dei precedenti articoli trovano altresì applicazione, ove compatibili, per le attività di *boat and breakfast* quale struttura ricettiva all'aria aperta.

Art. 6.

Disposizioni di rinvio a norme statali

1. Ai fini della determinazione della rendita catastale, alle strutture dedicate alla natura da diporto si applica l'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. In applicazione dell'articolo 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni della legge 11 novembre 2014, n. 164, le prestazioni all'interno delle strutture dei marina *resort* sono soggette all'applicazione del tributo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nella medesima misura per come determinata ai sensi della Tabella A, parte III, n. 120 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

COPIA
NON

Titolo II
Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta

Art. 7.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6, dopo le parole "In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1" sono inserite le parole "in una domenica compresa tra l'1 aprile ed il 30 aprile 2020";

b) al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole "in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2019" sono sostituite dalle parole "in una domenica compresa tra l'1 aprile ed il 30 aprile 2020";

c) all'articolo 51 le parole "e comunque non oltre il 31 luglio 2019" sono sostituite dalle parole "e comunque non oltre il 31 maggio 2020".

2. Le elezioni indette con il decreto del Presidente della Regione n. 538 del 26 aprile 2019 sono annullate. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi Sindaci metropolitani in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 2019.

MUSUMECI

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica:*

GRASSO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

- L'art. 14 del Regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello statuto della Regione siciliana", così dispone:

«L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie:

- a) agricoltura e foreste;
 - b) bonifica;
 - c) usi civici;
 - d) industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati;
 - e) incremento della produzione agricola ed industriale: valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
 - f) urbanistica;
 - g) lavori pubblici, eccettuate le grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale;
 - h) miniere, cave, torbiere, saline;
 - i) acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale;
 - l) pesca e caccia;
 - m) pubblica beneficenza ed opere pie;
 - n) turismo, vigilanza alberghiera e tutela del paesaggio; conservazione delle antichità e delle opere artistiche;
 - o) regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative;
 - p) ordinamento degli uffici e degli enti regionali;
 - q) stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;
 - r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie;
 - s) espropriazione per pubblica utilità».
- L'art. 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive" è rubricato: "Marina Resort e implementazione sistema telematico centrale nautica da diporto».

Nota all'art. 2, comma 2:

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 luglio 2016, recante "Individuazione dei requisiti minimi ai fini dell'equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato alle strutture ricettive all'aria aperta.", è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179.

Nota all'art. 3, comma 1:

L'art. 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", così dispone:

«*Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)* - 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli per i quali è necessario un provvedimento espresso nonché quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.

3. Le attività non espressamente individuate dalla legge e non oggetto di specifica disciplina da parte della normativa dell'Unione europea, statale e regionale non sono soggette a disciplina procedimentale, ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali,

paesaggistici o culturali, dell'attività di competenza dell'amministrazione delle finanze, ivi compresa quella relativa agli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, nonché dei casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa dell'Unione europea.

4. Nell'ambito della propria organizzazione, ciascuna amministrazione individua lo sportello unico al quale presentare le segnalazioni di cui al comma 1. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello purché al solo scopo di garantire la pluralità di accesso sul territorio.

5. La segnalazione, corredata della documentazione necessaria, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica. In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione competente.

6. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle segnalazioni nonché la documentazione da allegare, indicando le norme che ne prevedono la produzione. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari, ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni ed ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.

7. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita l'interessato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

8. La sospensione dell'attività è sempre disposta con atto motivato in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.

9. Nel caso in cui l'efficacia della segnalazione sia condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza dei servizi di cui all'articolo 17 decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello di cui al comma 4.

10. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7, primo periodo, l'amministrazione competente assume le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.».

Nota all'art. 6, comma 1:

Il comma 21 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così dispone:

«Art. 1 - 21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.».

Nota all'art. 6, comma 2:

- Per l'art. 32 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 vedi nota all'art. 1, comma 1.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

Nota all'art. 7, comma 1, lett. a):

L'art. 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale*. - 1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta dal Presidente della Regione, su propo-

sta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1 in una domenica compresa tra l'1 aprile ed il 30 aprile 2020.

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.

5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. In sede di prima applicazione della presente legge sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18."

Nota all'art. 7, comma 1, lett. b):

L'art. 14 bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Consiglio metropolitano.* – 1. Il Consiglio metropolitano è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;

b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;

b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo

giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge in una domenica compresa tra l'1 aprile ed il 30 aprile 2020.

8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono la Città metropolitana ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana nonché, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.»

Nota all'art. 7, comma 1, lett. c):

L'art. 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta.* – 1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e comunque non oltre il 31 maggio 2020, le funzioni dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 381

«Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Sammartino il 5 ottobre 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 16 ottobre 2018 (adottato quale testo base e abbinato nella seduta n. 45 del 30 ottobre 2018).

D.D.L. n. 59

«Disposizioni a sostegno del turismo da diporto, istituzione di marina resort».

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Savarino, Aricò, Assenza, Galluzzo e Zitelli il 10 gennaio 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Cultura, Formazione e Lavoro' (V) il 22 gennaio 2018 (abbinato nella seduta n. 45 del 30 ottobre 2018).

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 45 del 30 ottobre 2018, n. 54 del 28 novembre 2018 e n. 86 del 17 aprile 2019.

Deliberato l'invio in Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 54 del 28 novembre 2018.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 121 del 2 aprile 2019.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 86 del 17 aprile 2019.

Relatore: Bulla.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 114 del 7 maggio 2019 e n. 117 del 29 maggio 2019.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 117 del 29 maggio 2019.

(2019.23.1790)111 - 050

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione